



ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE PROPONENTE: P.O. SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE AREE PEDONALI URBANE (APU) “ALESSANDRO VOLTA” E “DUOMO” E NELLA ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) “CITTÀ MURATA”.

IL DIRIGENTE

Premesso che nell’ambito della Città Murata, di piazza Vittoria, di piazza Volta, di largo Spallino e di viale Cattaneo e viale Battisti, limitatamente alle aree destinate al mercato mercerie, è stata da lungo tempo individuata e delimitata una zona a traffico limitato il cui accesso e circolazione sono stati negli anni disciplinati attraverso le ordinanze nn. 73/2003, 112/2003, 355/2003, 89/2008, 25/2010, 24/2012, 5/2014 e, da ultimo, l’ordinanza n. 27/2016.

Premesso altresì che con ordinanza n. 398/2016 si è dettata la disciplina della circolazione nelle aree pedonali delimitate con le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 209/2013, 24/2014 e 242/2016.

Vista, a tal proposito, in particolare, la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 26/06/2013, “*Ampliamento Zona a Traffico Limitato e Aree Pedonali della Città Murata*”, con cui:

- a. si è disposto di estendere la Zona a Traffico Limitato del centro storico all’intera Città Murata, includendo via Perti, piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Bianchi Giovini, via Caio Plinio Secondo, piazza Grimoldi, via Grimoldi, via Macchi, via Pretorio, via Rubini, piazza Volta, via Grassi e via Garibaldi;
- b. sono state delimitate, nell’ambito della Città Murata, le seguenti aree pedonali:
 1. in una prima fase (da attuare contemporaneamente all’ampliamento della ZTL al quadrante nord-est), piazza Cavour (esclusa la carreggiata del Lungo Lago e l’area sud della piazza compresa tra le vie Bianchi Giovini e Fontana, ove transitano i bus di linea), piazza Volta (esclusa l’area popolarmente definita “piazza Jasca”), piazza Verdi (esclusa la carreggiata da via Bertinelli a via Rodari), via Maestri Comacini e via Vittorio Emanuele II (tronco da via Indipendenza a via Perti), piazza Duomo, via Cinque Giornate (tronco da piazza Duomo a via Boldoni) e via Vittorio Emanuele II (tronco da piazza Duomo a via Rusconi);
 2. in una seconda fase (da attuare previa deviazione di tutto il traffico motorizzato lungo l’itinerario via Bianchi Giovini – piazza Roma – via Rodari), anche via Caio Plinio

Secondo, piazza Grimoldi (area compresa tra chiesa di San Giacomo, Broletto ed edificio ex Banca Commerciale Italiana) e via Pretorio.

Vista, inoltre – quanto a delimitazioni delle aree pedonali di cui alla citata ordinanza n. 398/2016 – la deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 27/06/2016 con cui suddetta delimitazione è stata estesa includendovi:

- a. in una prima fase (schema planimetrico allegato B alla deliberazione), tutto il sedime pavimentato in pietra naturale di Piazza Volta e l'area di piazza Grimoldi fino alla congiungente via Macchi – via Grimoldi (escluse);
- b. in una seconda fase, previa traslazione dei posti moto di via Macchi (schema planimetrico allegato C alla deliberazione), anche l'area residua di piazza Grimoldi comprese via Macchi e via Grimoldi.

Visto altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 19/10/2017 con la quale si è provveduto all'adeguamento della delimitazione della Zona a Traffico Limitato a seguito di autorizzazione Ministeriale PG 44586/2017 per l'ammodernamento e potenziamento dei varchi telematici per la rilevazione degli accessi veicolari;

Ritenuto opportuno, in vista del completo rifacimento della segnaletica verticale di accesso e di circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato del centro storico (d'ora in poi ZTL) e delle richiamate Aree Pedonali Urbane (d'ora in poi APU), dell'ammodernamento e ampliamento in atto dei varchi elettronici posti all'accesso di suddette aree ed, infine, dell'imminente processo di dematerializzazione dei titoli autorizzativi per l'accesso alla ZTL, di riunire e meglio coordinare le disposizioni precedentemente poste con le ordinanze n. 27/2016 (ZTL) e n. 398/2016 (APU).

Ritenuto, altresì, di introdurre alcune modificazioni all'originaria disciplina affinché, nell'ambito delle direttive contenute nelle pertinenti deliberazioni della Giunta Comunale, quest'ultima sia resa più semplice e chiara, garantendo nel contempo controlli più efficaci e procedimenti autorizzativi più celeri e definiti.

Ritenuto ancora, a quest'ultimi fini e *ratione materiae*, di limitare i contenuti del presente provvedimento alla disciplina di accesso e circolazione nell'ambito delle citate ZTL e APU, rinviando le norme relative al regime e ai procedimenti autorizzatori ad apposito regolamento comunale.

Acquisiti i pareri del Settore Strade e Reti Tecnologiche, nonché del Settore Mobilità.

Visto il disposto di cui all'art. 3, comma 1, nn. 2 e 54, nonché di cui all'art. 7 del vigente codice della strada.

Visto l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e l'art. 139 dello Statuto del Comune di Como.

Visto il decreto sindacale n. 17 del 29.05.2015 con cui al sottoscritto è stata attribuita la direzione del Settore “Polizia locale, Protezione civile”, conferendo al medesimo le relative funzioni ex art. 107 d.lgs. 267/2000 nell’abito dell’assetto organizzativo e relativo funzionigramma di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 27.05.2015.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis c. 1 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni

ORDINA

CAPO I

Limitazioni e disciplina della circolazione dei veicoli

Art. 1 – Zona a traffico limitato “Città Murata”.

1. L’area racchiusa all’interno del perimetro della cerchia muraria medioevale identificata nell’allegata planimetria (allegato A) con il colore **rosso** è denominata zona a traffico limitato (ZTL) “Città Murata”. E’ parte integrante della ZTL “Città Murata” anche l’area adibita a Mercato Mercerie ubicata in fregio alle mura lungo le vie Cattaneo, piazza Vittoria, Largo Spallino, Battisti
2. Nella zona a traffico limitato “Città Murata”, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di ogni giorno, è vietata la circolazione (transito e sosta) di tutti i veicoli a motore ad eccezione di quanto previsto al capo II della presente ordinanza.

Art. 2 – Area pedonale urbana “Alessandro Volta”.

(modificato con ordinanza n. 248 del 11(07/2019 – PG 39108-20219)

1. Le aree di piazza Volta, piazza Cavour, piazza Grimoldi, via Pretorio, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Vittorio Emanuele, via Porta, via Cinque Giornate, via Bellini, **identificate nell’allegata planimetria con il colore verde vengono denominate “Area pedonale urbana (APU) Alessandro Volta”.**
2. Nell’area pedonale urbana “Alessandro Volta” è vietata la circolazione (transito e sosta) di tutti i veicoli a motore, compresi i titolari del contrassegno di cui all’art. 381 d.p.r. 495/92, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di ogni giorno, fatta eccezione per le sole esigenze d’accesso di pubblico interesse, esemplificativamente individuate in servizi di emergenza, raccolta pubblica dei rifiuti, mezzi per la pulizia meccanizzata delle aree, nonché per il solo transito dei veicoli diretti a posti auto su area privata con accesso carraio su tali aree ed, infine, per esigenze contingenti, limitate e non continuative, previa specifica autorizzazione in termini di stretta necessità.

Stante le problematiche viabilistiche legate all'accesso di autocarri lungo via Bellini, accesso consentito per le operazioni di carico e scarico in occasione di allestimenti scenografici per spettacoli presso il Teatro Sociale, il transito dei suddetti veicoli è permesso con accesso a via Bellini da via Indipendenza e con uscita da piazza Verdi come stabilito dall'art. 9 comma 2 della citata ordinanza n. 11 del 13/01/2017.

Art. 3 – Area pedonale urbana “Duomo”.

1. L'area identificata nell'allegata planimetria con il colore **blu** è denominata area pedonale urbana (APU) “Duomo”
2. Nell'area pedonale urbana “Duomo” è vietata la circolazione (transito e sosta) di tutti i veicoli a motore, compresi i titolari del contrassegno di cui all'art. 381 d.p.r. 495/92, dalle ore 10:30 alle ore 14:30 e dalle 15:00 alle ore 06:00, di ogni giorno, fatta eccezione per le sole esigenze d'accesso di pubblico interesse, esemplificativamente individuate in servizi di emergenza, raccolta pubblica dei rifiuti, mezzi per la pulizia meccanizzata delle aree, nonché per il solo transito dei veicoli diretti a posti auto su area privata con accesso carraio su tali aree ed, infine, per esigenze contingenti, limitate e non continuative, previa specifica autorizzazione in termini di stretta necessità.
3. Dalle ore 06:00 alle ore 10:30 e dalle ore 14:30 alle ore 15:00 trova applicazione la disciplina relativa alla ZTL “Città Murata”.

Art. 4 – Disciplina della circolazione nella ZTL e nelle APU.

1. E' fatto obbligo di osservare i divieti di accesso e gli obblighi di direzione riportati nell'allegata planimetria (allegato B) costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. E' in ogni caso vietato l'accesso a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t o una lunghezza superiore a 7,00 m, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal parte del Settore Strade e Reti tecnologiche.
3. I veicoli a qualsiasi titolo autorizzati ad accedere alla ZTL e alle APU dovranno circolare ad una velocità massima di 10 km/h.
4. Salvo quanto previsto nel presente provvedimento, nell'ambito della ZTL e delle APU è vietata la sosta, con rimozione forzata del veicolo, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno. Laddove consentite, per la fermata e la sosta trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 157, commi 2 e 4 e all'articolo 158, commi 1, lettere f), g), h), comma 2, lettere a), b), c), e), g), i) e comma 4 del vigente codice della strada.
5. E' vietata, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, la sosta davanti agli accessi pedonali e alle vetrine degli esercizi commerciali e di somministrazione.
6. E' vietata la circolazione nella ZTL e nelle APU a tutti i tipi di veicoli con motore a combustione interna in contrasto con le normative emanate dalla Regione Lombardia in materia di inquinamento atmosferico.

CAPO II

Categorie di utenti e veicoli autorizzati alla circolazione nella ZTL “Città Murata” e nelle APU “Alessandro Volta” e “Duomo”

Art. 5 – Autorizzazioni alla circolazione in ZTL senza limiti temporali (ASLT).

1. Sono autorizzati alla circolazione nella ZTL “Città Murata”, **previo ottenimento dell'apposito titolo** e nel rispetto della disciplina generale di cui all'art. 4:
 - a. **I soggetti, anche non residenti, aventi la disponibilità di uno o più posti auto privati, ovvero stalli di sosta in abbonamento (stalli gialli)** all'interno della ZTL;
 - b. **Le associazioni o enti di volontariato** che svolgono documentata attività all'interno della ZTL. La sosta è limitata a 120 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.
 - c. **I soggetti che esercitano attività manutentiva nell'ambito della ZTL**, ivi compresi i veicoli adibiti alle attività di spurgo e quelli adibiti alla raccolta di rifiuti speciali. La sosta è limitata a 120 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.
 - d. **Medici di base limitatamente alle visite domiciliari urgenti**. La sosta è limitata a 120 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.
 - e. **Il personale degli enti pubblici, statali o locali** con i veicoli di proprietà dell'ente ovvero di proprietà privata, ma impiegato per ragioni d'ufficio.
 - f. **Gli sposi** quando il matrimonio si celebra in luogo di culto ubicati in ZTL per un numero massimo di due veicoli.
 - g. **Autocarri adibiti al trasporto di medicinali**. La sosta è limitata a 15 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.

2. Sono altresì autorizzati alla circolazione nella ZTL “Città Murata”, sempre nel rispetto della disciplina generale di cui all'art. 4, **comunicando la targa, salvo le eccezioni previste nel regolamento per le targhe speciali e i mezzi riconoscibili dai varchi elettronici, ma senza necessità di ottenere apposito titolo:**
 - a. I veicoli in uso o al servizio di persone invalide titolari del contrassegno di cui all'art. 381 del d.p.r. 495/92.
 - b. I veicoli in servizio di polizia con i colori d'istituto o targa speciale.
 - c. I veicoli delle Forze Armate con targa E.I.
 - d. I veicoli di servizio di proprietà o in uso al comune di Como.
 - e. I veicoli del soccorso sanitario e tecnico urgente (Vigili del Fuoco).
 - f. I veicoli con targa del Corpo Diplomatico o Consolare.
 - g. I veicoli adibiti a soccorso stradale (carri-gru).
 - h. Gli autobus in servizio di trasporto pubblico locale limitatamente al percorso costituito da piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Giovini, piazza Cavour (area ZTL), via Cairoli; (comma modificato con ordinanza n. 105 del 07/04/2023)**

- h-bis) Gli autobus in servizio di noleggio con il conducente esclusivamente quando accedono alla Z.T.L. per il trasporto dei clienti degli alberghi e limitatamente al percorso costituito da piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Giovini, piazza Cavour (area ZTL), via Fontana, via Cairoli. Per tali veicoli, è istituito il divieto di fermata lungo il succitato percorso ad esclusione di piazza Cavour (area ZTL) ove potranno effettuare, nel più breve tempo possibile, e comunque non superiore a 15 minuti le operazioni di carico/scarico dei passeggeri senza arrecare intralcio all'esistente fermata del Trasporto Pubblico Locale (TPL) Per tali veicoli, per i quali sussiste l'obbligo di comunicare la targa, dovrà anche essere inoltrata all'ufficio preposto idonea documentazione atta a comprovare che il transito è stato effettuato per il carico/scarico di clienti degli alberghi; **(comma introdotto con ordinanza n. 105 del 07/04/2023)**
- i. I veicoli di società di vigilanza privata identificabili a mezzo di insegne di riconoscimento;
 - j. I veicoli in servizio di piazza (taxi) o di noleggio con conducente per l'espletamento del servizio.
 - k. Veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 6 – Autorizzazione alla circolazione in ZTL con limiti temporali (ACLT).

1. Sono autorizzati alla circolazione nella ZTL “Città Murata”, limitatamente alle rispettive fasce orarie, **previo ottenimento dell'apposito titolo** e nel rispetto della disciplina generale di cui all'art. 4:
 - a. **Gli agenti o rappresentanti di commercio** per il trasporto di merce, anche di campionario, dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00, il sabato non festivo dalle 09:00 alle 12:00. La sosta è limitata a 60 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.
 - b. **Gli autotrasportatori in conto proprio o in conto terzi per le consegna a esercizi commerciali e di somministrazione**, dal lunedì al venerdì non festivi, dalla 06:00 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 15:30, il sabato non festivo, dalle 06:00 alle 10:30. I veicoli eccedenti i 6 metri di lunghezza sono autorizzati alla circolazione unicamente dalle 05:00 alle 10:30 dal lunedì al venerdì non festivi. I veicoli che trasportano merce a temperatura controllata o esclusivamente bevande sono autorizzati alla circolazione dalle 05:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 15:00 dal lunedì al venerdì, non festivi, e dalle 06:00 alle 11:30 il sabato non festivo. I veicoli immatricolati per trasporto cose a trazione elettrica non hanno limitazione orarie. In ogni caso, la sosta è limitata a 30 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.
 - c. **I soggetti che effettuano il trasporto di oggetti preziosi** dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00, il sabato non festivo dalle 09:00 alle 12:00. La sosta è limitata a 45 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.

- d. **I soggetti che effettuano consegne a domicilio all'interno della ZTL di generi alimentari e fiori**, tutti i giorni della settimana, dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22.00. La sosta è limitata a 30 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.
- e. **Le imprese di pulizia e i gestori di strutture ricettive non alberghiere** tutti i giorni della settimana dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00. La sosta è limitata a 120 minuti con indicazione dell'orario d'arrivo.
- f. **Le imprese edili e di traslochi**, dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 07:00 alle 18:00, il sabato non festivo dalle 07:00 alle 12:00. La sosta per le imprese edili è limitata a 45 minuti con indicazione dell'orario di arrivo. Per le imprese di traslochi la durata della sosta e i limiti temporali di autorizzazione alla circolazione sono stabiliti dall' Ufficio Permessi/ZTL della Polizia Locale a seconda delle documentate esigenze manifestate in sede di richiesta.
- g. **I soggetti titolari della licenza individuale di cui all'art. 5 del d.lgs. 261/99, così come modificato dal d.lgs. 58/2011 (servizi postali)**, da lunedì a venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14.00, nonché **i soggetti in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6 del d.lgs. 261/99, così come modificato dal d.lgs. 58/2011**, da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00. La sosta è limitata a 30 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.
- h. **I titolari di esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della ZTL**, tutti i giorni per un massimo di tre ore nei termini definiti dal regolamento. La sosta è limitata a 60 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.
- i. **I medici del servizio continuativo di assistenza sanitaria**, tutti i giorni della settimana, nei limiti dell'orario di servizio previsto da ATS Insubri, La sosta è limitata a 60 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.
- j. **Il personale paramedico**, tutti i giorni della settimana, per un massimo di tre ore non frazionabili indicate dal richiedente nella richiesta dell'autorizzazione. La sosta è limitata a 60 minuti con indicazione dell'orario di arrivo.

Art. 7 – Autorizzazioni alla circolazione in ZTL successiva al transito (AS).

1. Ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 5 e 6 ed il generale divieto di circolazione di cui all'art. 1, i veicoli e gli utenti di seguito indicati possono ottenere un'autorizzazione alla circolazione successiva al transito (autorizzazione in sanatoria), nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. L'autorizzazione successiva al transito estingue l'illecito relativo all'accesso non autorizzato limitatamente a quanto previsto per ogni categoria di utente e veicolo.
 - a. **I veicoli in uso o al servizio di persone invalide titolari del contrassegno** di cui all'art. 381 del d.p.r. 495/92, laddove non già autorizzate in via continuativa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), possono ottenere l'autorizzazione successiva al transito comunicando la targa del veicolo da loro utilizzato entro e non oltre 48 ore dall'accesso. L'autorizzazione consente la permanenza illimitata in relazione all'accesso effettuato.
 - b. **I clienti delle strutture ricettive ubicate all'interno della ZTL** ottengono l'autorizzazione in sanatoria fornendo alla struttura la targa del veicolo impiegato. La

struttura ne dà comunicazione al Comando di polizia locale nei termini di cui al regolamento. L'autorizzazione è finalizzata a consentire le operazioni di carico e scarico. Essa consente un accesso nel giorno di "check-in" e un accesso nel giorno di "check-out" per un tempo massimo di minuti 45. Qualora le strutture alberghiere abbiano a disposizione posti privati l'accesso ai clienti, limitato ai posti disponibili, è concesso per tutto il periodo del soggiorno.

- c. **I Soggetti residenti o domiciliati in unità immobiliari ad uso abitativo situate all'interno della ZTL e sprovvisti di posto auto privato o stallo di sosta in abbonamento.** L'autorizzazione è finalizzata a consentire le operazioni di carico e scarico presso la propria residenza o domicilio. L'autorizzazione consente la circolazione nella ZTL per massimo 60 minuti.
- d. Soggetti che esercitano attività di manutenzione urgente nell'ambito della ZTL laddove non già autorizzate in via continuativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c). L'autorizzazione consente la circolazione nella ZTL per massimo 120 minuti.
- e. I veicoli che accompagnano presso la propria abitazione donne o minori domiciliati in ZTL tra le ore 23:00 e le ore 05:00.
- f. I veicoli che accedono alla farmacia di turno per il ritiro di bombola d'ossigeno terapeutico, di medicinali urgenti con prescrizione medica o per accompagnare persone disabili o anziani con ridotta mobilità per emergenza sanitaria che richieda prestazione professionale del farmacista.
- g. I veicoli per l'allestimento e il trasporto delle salme per i funerali che si celebrano presso il domicilio del defunto o presso luoghi di culto ubicati in ZTL.
- h. Gli operatori dell'informazione che per esercitare il diritto d'informazione hanno l'assoluta necessità di circolare all'interno della ZTL.
- i. **I clienti delle autofficine ubicate all'interno della ZTL** ottengono l'autorizzazione successiva al transito fornendo all' esercente la targa del veicolo impiegato. Quest'ultimo ne dà comunicazione al Comando di polizia locale nei termini di cui al regolamento.

Art. 8 – Autorizzazioni alla circolazione in ZTL per specifiche esigenze non continuative.

1. Gli utenti che abbiano la stretta necessità di accedere alla ZTL per esigenze specifiche e documentate, non diversamente fronteggiabili, possono ottenere, previa istanza all'ufficio Permessi/ZTL della Polizia Locale almeno 2 giorno lavorativi prima, l'autorizzazione ad accedere alla Z.T.L. secondo le modalità stabilite dal regolamento. Tale autorizzazione ha durata massima di 2 giorni continuativi.
2. Laddove l'esigenza di accesso sia incompatibile con i tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il personale della Polizia Locale può rilasciare autorizzazioni di accesso alla ZTL della durata massima giornaliera di 3 ore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 9 – Autorizzazioni alla circolazione nelle APU.

1. I soggetti autorizzati ad accedere alle APU ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente ordinanza devono ottenere apposito titolo autorizzativo. In ogni caso, la sosta nelle APU è

permanentemente vietata. Il titolo autorizzativo per l'accesso alle APU abilita alla circolazione nella ZTL nei medesimi termini di cui all'art.5 comma 1, lett. a).

CAPO III

Disposizioni finali e sanzionatorie

Art. 9 – *Disciplina speciale.*

1. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono autorizzati, senza alcuna formalità, ad accedere alla ZTL per raggiungere i parcheggi pubblici a loro riservati ubicati all'interno della stessa ZTL. La circolazione dovrà avvenire per la via più breve.
2. I veicoli di attori, musicisti ed operatori teatrali possono circolare in via Indipendenza e Bellini esclusivamente per raggiungere l'area di sosta privata del Teatro Sociale. I veicoli per il trasporto di scenografie ed impianti per il teatro sociale sono autorizzati a percorrere via Indipendenza e via Bellini per le operazioni di carico e scarico, al termine delle quali sono altresì autorizzati ad uscire per piazza Verdi.
3. I veicoli diretti ai parcheggi "Arena" potranno accedere compatibilmente con la disponibilità di posti all'interno della struttura indicata dal pannello posto all'ingresso della Z.T.L.
4. I veicoli in servizio di piazza (taxi) o di noleggio con conducente per l'espletamento del servizio sono autorizzati a circolare lungo via Cinque Giornate, piazza Duomo e via Vittorio Emanuele II;
5. I veicoli degli esercenti attività di commercio su area pubblica sono autorizzati ad accedere all'area adibita a Mercato Mercerie ubicata in fregio alle mura lungo viale Cattaneo, piazza Vittoria, Largo Spallino, viale Battisti limitatamente ai giorni e negli orari di svolgimento dei mercati.

Art. 10 – *Sanzioni.*

1. Per le violazioni della presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al vigente codice della strada.

Art. 11 – *Norme transitorie e finali.*

1. La disciplina dettagliata per il rilascio dei titoli autorizzativi e per le comunicazioni delle targhe è dettata da apposito regolamento. Il regolamento disciplina anche le ipotesi di abuso del titolo. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dal regolamento ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

2. Fino all'entra in vigore del regolamento di cui al comma precedente continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'ordinanza dirigenziale n. 27 del 22/01/2016. Il regolamento disciplina anche la fase transitoria relativa alle autorizzazioni in essere.
3. Sono revocati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili o in contrasto con la presente ordinanza.

INFORMA CHE

1. La presente ordinanza sarà resa nota mediante la prescritta segnaletica stradale, nonché tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como e la comunicazione a mezzo email a tutti i soggetti interessati.
2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento nonché istruttore della pratica è il vice comandante del Corpo di P.L. Luciano Campagnoli.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con il d.lgs. 104/2010, oppure, in alternativa, per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 1199/1971.
4. Entro 60 giorni dalla posa della segnaletica è possibile ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) così come definito dall'art. 74 del d.p.r. 495/1992 (regolamento del codice della strada).

IL DIRETTORE DEL SETTORE

dott. Donatello Ghezzi

Il sottoscritto Commissario Capo Coordinatore Vice comandante della Polizia Locale di Como Campagnoli Luciano R.U.P. e Istruttore della Pratica

ATTESTA CHE

il presente testo è conforme al documento informatico sottoscritto da Ghezzi Donatello il 13/01/2017 ID 202521 per le parti non modificate:

le parti in colore granata e in carattere **Thoma sono conformi rispettivamente a:
documento informatico sottoscritto da Ghezzi Donatello il 11/07/2019 ID 240456;
documento informatico sottoscritto da Di Bartolo Ciro il 07/04/2023 R.G. n. 103.**

Como data firma digitale